

ECM

Per il triennio **2023-2025** è confermato l'obbligo formativo pari a **150 crediti** (salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni) da conseguire dal 1° gennaio 2023 ed entro il 31 dicembre 2025.

Triennio ECM 2020-2022

La Legge n. 15 del 21/02/2025 di conversione del Decreto Legge n. 202 del 27/12/2024 prevede la proroga al **31 dicembre 2025** del termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo ECM per il triennio 2020-2022.

Trienni precedenti

La norma di cui sopra prevede la possibilità di conseguire crediti compensativi a valere sui trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, secondo criteri e modalità che dovranno essere definite dalla Commissione nazionale per la formazione continua. **Tale disposizione ad oggi non è stata ancora chiarita.**

Crediti ECM in Radioprotezione

L'art. 162 del Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 ha stabilito che i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.

Leggi la Comunicazione del Ministero della Salute con i chiarimenti rispetto all'art. 162 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (vedi allegato chiarimenti 101)

Crediti ECM e Assicurazione

La legge 29 dicembre 2021, n. 233, concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", pubblicata sulla GU n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 48, prevede norme di rilevanza per la professione medica.

Si segnala in particolare l'articolo 38-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) secondo il quale, a partire dal triennio formativo 2023-2025, **l'efficacia delle polizze assicurative** previste all'articolo 10 della L. n. 24/2017 (cd. legge Gelli) è condizionata all'**assolvimento in misura non inferiore al 70%** dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile.

CONSIGLI ECM PER GLI ISCRITTI

Il professionista deve accedere al sito www.cogeaps.it che gestisce l'anagrafica dei crediti ECM dei sanitari italiani. **Accedere con lo SPID nell'area riservata** <https://application.cogeaps.it/login/>

Scegliere la propria Federazione di appartenenza: FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri).

Completare i dati della propria anagrafica indicando anche l'attività professionale esercitata e la disciplina. Ciò serve a COGEAPS per calcolare l'esatto debito formativo cui il professionista è tenuto.

Nel COGEAPS ci saranno tutti gli eventi ECM a cui il professionista ha partecipato ed i crediti che ha accumulato.

Il Provider che organizza gli eventi ha 90 giorni di tempo per mandare i dati al COGEAPS per questo è normale che i crediti non vengano visualizzati immediatamente.

I corsi ECM online (FAD) hanno un ritardo nella registrazione maggiore **perché l'organizzatore manda i dati al COGEAPS solo alla chiusura dell'evento online.**

Si consiglia di conservare gli attestati al termine di ogni evento formativo frequentato perché in caso di disguido il COGEAPS non riceve i dati da parte dell'organizzatore dell'evento e il professionista potrà comunque chiederne la registrazione esibendo l'attestato posseduto.

Nel sito AGENAS è disponibile la banca dati ECM: <http://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx>

Manuale ECM

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha approvato un "Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario" che racchiude e spiega i diritti e gli obblighi dei professionisti in relazione alla tematica ECM. Il Manuale viene rivisto e aggiornato con cadenza annuale. (vedi allegato Manuale ECM)